

SISTEMA DELLE FONTI E NUOVE TECNOLOGIE. LE RAGIONI DI UNA RICERCA DI DIRITTO COSTITUZIONALE, TRA FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO\*

ANDREA SIMONCINI\*\*

**Sommario**

1. Il potere tecnologico e il suo carattere costituzionale. – 2. Come regolare il nuovo potere? Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo. – 3. Il ruolo delle autorità indipendenti: nuove ragioni per la loro costituzionalizzazione.

**Abstract**

*With the emergence of the technological revolution, the centres of law production and the subjects called upon to implement or monitor compliance with it multiplied. With one consequence: the transfiguration of the system of sources, the form of state and form of government change. In other words, the relationship between authority and freedom and the forms of distribution of public power changed, with a renewed prominence of independent authorities.*

**Suggerimento di citazione**

A. SIMONCINI, *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2021. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Il contributo costituisce la rielaborazione della relazione introduttiva tenuta al *webinar* “Autorità amministrative indipendenti e regolazione delle decisioni algoritmiche” svoltosi il 7 maggio 2021 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, nell’ambito del Progetto PRIN 2017 *Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law* (SE.CO.R.E TECH).

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.

Contatto: [andrea.simoncini@unifi.it](mailto:andrea.simoncini@unifi.it).

### 1. Il potere tecnologico e il suo carattere costituzionale

Risale all'inizio del mese di agosto la notizia di un attacco senza precedenti al sistema informatico della Regione Lazio. In quel frangente sono rimasti bloccati per alcuni giorni i servizi del sistema sanitario regionale, il tutto in piena emergenza connessa alla pandemia mondiale di Covid-Sars<sup>1</sup>.

Questa notizia di cronaca è solo una delle ultime in ordine di tempo a testimonianza di un fenomeno crescente e conosciuto come *cyber-crime*, termine entrato ormai nel lessico ordinario tanto che l'Enciclopedia Treccani lo ha inserito nel suo dizionario *online* con questa definizione: “*Reato nel quale la condotta o l'oggetto materiale del crimine sono correlati a un sistema informatico o telematico, ovvero perpetrato utilizzando un tale sistema o colpendolo (rispettivamente, si parla di computer as a tool e computer as a target)*”<sup>2</sup>.

La diffusione travolgente delle nuove tecnologie nel settore dell'informazione e delle comunicazioni (le cosiddette ICT<sup>3</sup>) sta facendo sì che questi strumenti stiano diventando letteralmente indispensabili per lo svolgimento delle nostre attività. Dalle funzioni più semplici legate alle preferenze della singola persona, a quelle più complesse riguardanti la gestione di interessi e funzioni collettive, fino al governo di intere popolazioni, un numero sempre maggiore di funzioni (pubbliche e private) sono realizzate attraverso mezzi tecnologici.

In effetti, questa considerazione, in sé, potrebbe non avere nulla di sorprendente.

Tutta l'evoluzione umana e le condizioni di vita nelle quali attualmente ci troviamo sono frutto di una costante relazione tra l'umano e la tecnologia<sup>4</sup>.

La caratteristica che rende, però, peculiare il tempo che viviamo, riguarda, da un lato, il *tipo* di cultura tecnica impiegata – quella nata a seguito della cosiddetta rivoluzione cibernetica<sup>5</sup> – cultura che implica *intrinsecamente* un

<sup>1</sup> Ne dà conto il sito web della Regione Lazio, identificando come data quella del 30 luglio 2021: <https://www.regione.lazio.it/notizie/attacco-hacker>.

<sup>2</sup> La voce è inserita nel *Lessico del XXI secolo* dell'Enciclopedia. Cfr. [https://www.treccani.it/enciclopedia/cybercrime\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=cybercrime%20s.,e%20computer%20as%20a%20target](https://www.treccani.it/enciclopedia/cybercrime_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=cybercrime%20s.,e%20computer%20as%20a%20target)).

<sup>3</sup> Ovvero tecnologie, di uso generale, riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione, che a partire dagli anni Novanta del secolo scorso hanno posto le basi per la Quarta Rivoluzione industriale. Cfr. K. SCHWAB, P. PYKA, *Die Vierte Industrielle Revolution*, Monaco, 2016; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

<sup>4</sup> Cfr. l'intervista a Carlo Sini “La cosa in sé: una superstizione moderna” in <http://www.inattuale.paoloclabro.info/2012/03/la-cosa-in-se-una-superstizione-moderna.html>, ultima consultazione 04/02/2019; G. BUCCELLATI, *All'origine della politica. La formazione e la crescita dello Stato in Siro-Mesopotamia*, Milano, 2013; A. LEROI-GOURHAN, *Evoluzione e tecniche*, Milano, 1993.

<sup>5</sup> N. WIENER, *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*, Cambridge, 1948; Cfr. anche V. FROSINI, *Cibernetica: diritto e società*, Milano, 1968; A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1/2019, 63 ss.

riflesso sull'ordine politico<sup>6</sup>; dall'altro, la *trasversalità* di questa strumentazione tecnologica che, producendo decisioni<sup>7</sup> – e non solo *mezzi* per eseguire decisioni – può applicarsi a qualsiasi ambito della esistenza umana.

Ad acutizzare questo quadro già estremamente significativo, è intervenuta la pandemia da Covid-19 che nel 2020 ha colpito il mondo accentuando ancor più visibilmente questa già evidente forma di dipendenza tecnologica.

Moltissime dotazioni tecnologiche oggi rappresentano l'architettura indispensabile di servizi di interesse pubblico generale: si pensi, all'esempio già citato del servizio sanitario regionale, ma altrettanto potremmo dire per la gestione delle telecomunicazioni, dell'energia<sup>8</sup>, dei trasporti<sup>9</sup>, dei sistemi giudiziari<sup>10</sup>, degli apparati militari<sup>11</sup>; ma ancor più profonda è la dipendenza tecnologica del sistema economico, sia nella dimensione produttiva (la cosiddetta industria 4.0) sia nei servizi (nei settori creditizio, finanziario, assicurativo), tanto da aver suggerito la nota definizione di "capitalismo di sorveglianza"<sup>12</sup>.

La ragione profonda della diffusione esponenziale di queste tecnologie è complessa ed eccede sicuramente lo scopo di queste brevi note introduttive; in sintesi, qui possiamo limitarci ad osservare che essa va ricercata in due dimensioni: quella della *velocità* e della *convenienza*.

<sup>6</sup> H. MARCUSE, *One-dimensional man: studies in the ideology of advanced industrial society*, con introduzione di Douglas Kellner, II ed., Boston, 1991, 3 ss., dove afferma: «una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà, prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico. In verità, che cosa potrebbe essere più razionale della soppressione dell'individualità nel corso della meccanizzazione di attività socialmente necessarie ma faticose (...). Che questo ordine tecnologico comporti anche un coordinamento politico ed intellettuale è uno sviluppo che si può rimpiangere, ma che è tuttavia promettente» (nostra traduzione).

<sup>7</sup> La definizione contenuta all'art. 3, par. 1, n. 1, della Proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale presentata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021 recita: "sistema di intelligenza artificiale" (sistema di IA): un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o *decisioni* che influenzano gli ambienti con cui interagiscono" (nostro il corsivo).

<sup>8</sup> Si veda l'attacco *hacker* sferrato il 7 maggio 2021 alla *Colonial Pipeline*, oleodotto di quasi 9.000 chilometri che trasporta 3 milioni di barili di carburante al giorno da Houston a New York. Vd. <https://www.nytimes.com/2021/05/14/us/politics/pipeline-hack.html>.

<sup>9</sup> Si pensi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale nel settore dei trasporti, nei servizi di volo o nel settore nautico.

<sup>10</sup> Per una valutazione dell'impatto delle nuove tecnologie digitali sul processo si veda E. LONGO, *La giustizia nell'era digitale*, in corso di pubblicazione nel volume degli atti del convegno dell'Associazione Gruppo di Pisa dal titolo "Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica" (Genova 18-19 giugno 2021).

Il riferimento è, in particolare al processo telematico introdotto nella giustizia civile e amministrativa, nonché a quello di prossima introduzione nella giustizia penale.

<sup>11</sup> Cfr. C. CUCCO, D. MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 5/2018, 65 ss.

<sup>12</sup> S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York, 2019, *passim*.

Oggi, grazie a sistemi di computazione sempre più sofisticati (la nuova frontiera è rappresentata dai computer quantistici) è possibile far circolare ed elaborare quantità ma viste prima di informazioni. Esiste una vera e propria legge empirica<sup>13</sup> secondo la quale ogni diciotto mesi la complessità e le performance dei microprocessori (alla base dei computer) raddoppia.

Ovviamente questo dato di fatto consente un vantaggio incomparabile in termini di efficienza rispetto alla variabile sinora ritenuta indipendente nelle funzioni umane: quella temporale.

Poter compiere la stessa quantità di operazioni in tempi sempre più ridotti è diventato un indicatore certo della efficienza di un sistema.

La seconda dimensione è quella della *convenienza* pratica.

L'automazione dei processi decisionali, da quelli più semplici (come cercare il tragitto più breve per raggiungere una località in auto), a quelli più complessi (stabilire se una persona che ha commesso un reato, lo ricometterà), solleva gli esseri umani da un'attività estremamente complessa e costosa: quella di riflettere, ragionare, valutare e decidere; attività che, in certe situazioni, oltre ad essere impegnativa, può diventare anche rischiosa, se nelle decisioni sono coinvolti profili di responsabilità<sup>14</sup>.

Di qui l'ulteriore spinta alla diffusione di queste tecnologie sia tra le attività di natura pubblica che privata.

Ovviamente, come accade spesso, quando questi sistemi funzionano, non ce ne accorgiamo; semplicemente, in maniera consapevole o meno, li utilizziamo e ce ne avvantaggiamo; ma quando qualcuno di questi apparati tecnologici s'incepta, mal funziona o, addirittura, viene sabotato, allora ci accorgiamo della loro esistenza. Ed in queste situazioni ci rendiamo conto del vero e proprio *potere* che questi dispositivi esercitano sulle nostre vite. Solo in queste situazioni realizziamo le conseguenze che possono derivare dall'aver o meno accesso a questi mezzi<sup>15</sup>, ovvero quali effetti negativi possono derivare per la nostra vita se questi strumenti non funzionano correttamente ovvero se sono usati intenzionalmente in maniera lesiva.

Il dato, comunque, da cui partire, è che ci troviamo dinanzi ad una nuova forma di *potere*, intendendo con questo termine la capacità, che può essere di

<sup>13</sup> È la cosiddetta *Legge di Moore*. Si veda la Voce nell'Enciclopedia britannica, al seguente *link*: <https://www.britannica.com/technology/Moores-law>.

<sup>14</sup> Vari sono sul punto i contributi contenuti in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020.

<sup>15</sup> Sia consentito rinviare a A. SIMONCINI, *L'uso delle tecnologie nella pandemia e le nuove disegualianze*, in L. VIOLANTE-A. PAJNO, *Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale*, Bologna, 2021, pp. 225 ss.

natura pubblica o privata, di produrre unilateralmente effetti rilevanti nella sfera giuridica di un soggetto<sup>16</sup>.

Effetti che possono essere liberamente voluti o accettati dal soggetto stesso, oppure subiti; effetti che possono ampliare la sua sfera di libera autodeterminazione ovvero restringerla.

Una cosa, comunque, è certa: oggi questi apparati tecnologici possono contribuire alla realizzazione e all'ampliamento delle libertà fondamentali della persona, ovvero, per la stessa potenza "pratica", possono causare gravissime lesioni o restrizioni<sup>17</sup>. È il carattere "ambiguo" della modernità che Zygmunt Bauman ha da tempo messo in luce<sup>18</sup>.

## 2. Come regolare il nuovo potere? Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo

Un potere dalle caratteristiche siffatte chiama direttamente in causa il diritto costituzionale.

Il costituzionalismo, infatti, quantomeno nella sua versione moderna<sup>19</sup>, nasce proprio con lo scopo di porre un limite giuridico ai poteri (dapprima quelli privati<sup>20</sup> e poi anche quelli pubblici<sup>21</sup>) al fine di proteggere in maniera effettiva i diritti e le libertà fondamentali della persona.

Il diritto – quello costituzionale in particolare – ha da sempre trovato nella *normazione* lo strumento principale per fissare tali limiti, ovverosia, per creare un ordine legale al quale ricondurre i rapporti di natura giuridica che si vengono a creare all'interno di un determinato contesto sociale.

Per tale ragione, dinanzi all' "erompere" di questi nuovi poteri<sup>22</sup>, oggi si ripropone una grande questione di natura costituzionale: *quali* fonti normative utilizzare e *che tipo* di regolazione può efficacemente delimitare l'esercizio del nuovo potere tecnologico, in particolare quando esso coinvolge le libertà o i diritti delle persone.

<sup>16</sup> Sulla distinzione tra le categorie di potere e potestà nel diritto pubblico e nel diritto privato, cfr. A. LENER, *Potere*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, 1985, pp. 610 ss. Il tema è trattato altresì nel saggio di E. CREMONA presente in questo *Speciale*.

<sup>17</sup> Ampiamente sul tema, H.-W. MICKLITZ, O. POLLICINO, A. REICHMAN, A. SIMONCINI, G. SARTOR, G. DE GREGORIO, *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, in corso di pubblicazione per i tipi di Cambridge University Press.

<sup>18</sup> Z. BAUMAN, *Modernità e ambivalenza*, Bollati Boringhieri, -Bari, 2010.

<sup>19</sup> Sul tema si veda il classico B. CONSTANT, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, trad. it. e cura di L. Arnaudo, Macerata, 2001.

<sup>20</sup> Il cosiddetto primo costituzionalismo nasce per limitare i poteri del re. Si prenda per tutti ad esempio l'art. 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789: "Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione".

<sup>21</sup> Il cosiddetto secondo costituzionalismo, quello novecentesco, nasce invece per limitare il potere dello Stato. Cfr. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984.

<sup>22</sup> L'espressione ricorre nei saggi di CREMONA e TARLI BARBIERI presenti in questo *Speciale*.

La risposta a questa domanda richiede una ricerca di diritto costituzionale che si deve articolare in due momenti tra loro legati da una euristica che, come si vedrà, non potrà che essere multidisciplinare.

In un primo momento, occorrerà porsi dinanzi al dato fenomenico, studian-done i caratteri propri e le forme di interferenza che esso sviluppa rispetto alle libertà fondamentali.

In un secondo momento, invece, si dovranno studiare quali mezzi giuridici siano i più adeguati ed efficaci per “dare una regola” a questi dispositivi tecnici.

La suddivisione in queste due fasi, evidentemente, ha, in questa sede, uno scopo puramente descrittivo, volto a chiarire il percorso analitico da seguire. In realtà, in una ricerca del genere le due fasi non potranno che avere uno svi-luppo sincrono ed integrato: la comprensione del fenomeno, pur avendo ca-rattere tecnologico, non potrà che avvenire rispondendo alle domande di na-tura valutativa proprie della ricerca giuridica, così come la proposta di stru-menti normativi non potrà che parlare il linguaggio proprio della tecnica se vorrà essere compresa.

In questo senso uno studio del genere presuppone quello che altrove ho definito un diritto costituzionale “ibrido” capace, cioè di utilizzare diverse forme di propulsione e di utilizzare un linguaggio ed un metodo di analisi comprensibili sia dal regolatore che dal regolato<sup>23</sup>.

Questa duplice natura di una ricerca che intenda definire le fonti normative per i nuovi poteri tecnologici, come dicevo, ha una natura “intrinsecamente” costituzionale.

Per un verso, infatti, essa attiene alla dimensione della forma di stato, intesa come la risoluzione che un dato ordinamento costituzionale dà alla tensione tra autorità e libertà<sup>24</sup>.

Come abbiamo ricordato, questi nuovi sistemi tecnici, possono produrre delle compressioni delle libertà fondamentali di natura del tutto nuova.

Nella prima stagione delle costituzioni ottocentesche, la lesione delle libertà fondamentali veniva essenzialmente dal potere privato, fisico, militare del Re. Nella seconda stagione delle costituzioni post-belliche della metà del Nove-cento, il potere contro cui proteggere le libertà era quello pubblico, legale dello Stato. Ciò che comunque accomunava il costituzionalismo dei secoli XIX e XX era la necessità di combattere costrizioni ed impedimento di natura *esterna* alla volontà, che limitavano, direttamente o indirettamente, l'espressione della li-bertà di ciascuno.

Il potere tecnologico nel XXI secolo ha un carattere del tutto nuovo.

<sup>23</sup> In A. SIMONCINI, *L'algorithmico incostituzionale...*, cit., 87.

<sup>24</sup> Per tutti, P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, 2020, 19 ss.

Il modo attraverso il quale esso interferisce, fino, in certi casi, ad annullare la libertà, è del tutto differente dalle forme precedenti.

Da un lato, una quota sempre più crescente della popolazione mondiale oggi accede alle informazioni di cui ha bisogno nella vita pratica attraverso piattaforme tecnologiche. Si sta consolidando, dunque, una forma di *dipendenza informativa* dalla tecnologia sempre più significativa, saltando, molto spesso, le agenzie educative che hanno lo scopo di aiutare le persone a sviluppare un proprio senso critico responsabile nell'uso di tali informazioni.

Dall'altro, è altrettanto in aumento l'uso di tecnologie di nuova concezione (in particolare i sistemi di cosiddetta "intelligenza artificiale") per sostituire gli esseri umani nelle loro decisioni. Abbiamo già detto di come la convenienza pratica e l'efficienza soprattutto in termini di rapidità delle decisioni automatizzate, stia facendo crescere queste forme di supporto tecnologico alla attività deliberativa.

In conclusione, quindi, sia perché forniscono le informazioni necessarie per decidere, sia perché in altri casi, del tutto sostituiscono le decisioni del soggetto, queste nuove tecnologie finiscono per comprimere la libertà umana, per così dire, *dall'interno* della volontà e non più solo dall'esterno.

A tale scenario in trasformazione, va poi aggiunta una ulteriore considerazione che riguarda la dimensione economica dei soggetti – normalmente industriali - che oggi producono e commerciano questi prodotti o servizi tecnologici capaci di interferire con le nostre libertà.

Stiamo parlando dei principali player economico-finanziari del nostro pianeta, in grado di aggregare capitali e risorse economiche di gran lunga superiori a quelle di molti stati del mondo. Circostanza, questa, che deve indurre una attenta ulteriore riflessione sulla natura ancora (solo) privata di queste società<sup>25</sup>.

Si tratta, quindi, di una ricerca che – soprattutto nella sua prima fase analitico-descrittiva – si inserisce appieno nel solco di quella dimensione che la teoria costituzionale considera il tema della *forma di stato*.

Ma porsi la domanda sulle possibili forme di limitazione normativa di questo fenomeno, aggiunge alla dimensione della forma di stato anche quella della *forma di governo*, intesa come la distribuzione fondamentale dei poteri pubblici all'interno di un dato assetto costituzionale.

È ormai un dato pacifico che tra forma di governo e sistema delle fonti esista una profonda relazione.

Oltre alle riflessioni della dottrina, la stessa Corte costituzionale ha ormai espressamente ribadito che “è *opinione largamente condivisa che l'assetto delle*

<sup>25</sup> M. SCOTT, *Coronavirus crisis shows Big Tech for what it is – a 21st century public utility*, su [www.politico.eu](http://www.politico.eu), 25 marzo 2020; W. LIU, *Coronavirus has made Amazon a public utility so we should treat it like one*, su *The Guardian*, 17 aprile 2020.

*fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo*"<sup>26</sup>.

È, perciò evidente che, in sistemi costituzionali a forma di governo "parlamentare" quali il nostro, il compito della normazione deve spettare innanzitutto, ed in prima battuta almeno, agli organi il cui potere deriva direttamente dal popolo.

Ma, anche in questo caso, come nella dimensione della forma di stato, le caratteristiche proprie del potere tecnologico che vogliamo studiare sono tali da mettere in crisi questa tradizionale attribuzione.

La normazione primaria "classica" - per intenderci quella che passa attraverso lo strumento parlamentare legislativo e a cui si possono affiancare in vario modo i poteri legislativi del governo, oggi risulta essere molto spesso inadeguata ed insufficiente a creare quell'ordine giuridico che i principi costituzionali richiedono.

Non è un caso proprio che nell'area tecnologica stiamo vedendo fiorire negli ultimi decenni strumenti normativi di nuova generazione, quali, ad esempio, la cosiddetta *soft-law* ovvero l'adozione di codici etici o di linee guida, fonti sicuramente di efficacia diversa rispetto alle fonti primarie tipiche dello strumento costituzionale. La stessa recentissima proposta di regolazione dell'Intelligenza Artificiale presentata dalla Commissione europea (il c.d. *AI Act*) sceglie come opzione regolativa il cosiddetto "*risk-based approach*", assetto, com'è noto, ispirato a forme di regolazione del tutto differenti dalla normazione ordinaria.

Tutto questo perché la regolazione della tecnologia sempre più spesso richiede una anticipazione rispetto agli eventi che siamo abituati a regolare. Nel senso che, in molti casi, quando una certa soluzione tecnologica è già stata adottata o realizzata, diviene molto difficile condizionarne - o impedirne - l'uso attraverso norme e sanzioni di natura pubblica.

Occorre sempre più anticipare la protezione dei beni giuridici allo stesso design tecnologico (*protection by design*) ovvero rendere il rispetto delle norme incorporato nelle opzioni *by default* delle stesse soluzioni tecnologiche.

Tutto questo richiede, per chi deve scrivere questo tipo di norme, un tasso di conoscenze tecniche ovvero il possesso di una quantità di informazioni che i classici procedimenti di regolazione centrati sull'organo rappresentativo della sovranità popolare non hanno.

<sup>26</sup> Corte cost., sent. n. 171 del 2007.

Di qui la consapevolezza che questa parte della ricerca non può che coinvolgere anche la dimensione della forma di governo.

### **3. Il ruolo delle autorità indipendenti: nuove ragioni per la loro costituzionalizzazione**

Proprio all'intersezione di queste due dimensioni costituzionali che ho richiamato, si inseriscono i contributi che seguono. È indubbio, infatti, che oggi le cosiddette Autorità amministrative indipendenti siano chiamate a svolgere un ruolo di crescente protagonismo nella regolazione delle applicazioni pratiche dei sistemi tecnologici.

Il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, solo per citarne alcune, sono sempre più frequentemente chiamate dalla normativa europea e dalla legislazione interna a verificare il rispetto delle norme riguardanti le tecnologie di cui siamo parlando. E ciò con strumenti di *enforcement* spesso inediti.

Lo fanno emergere con chiarezza i contributi che seguono di Valentina Pagnanelli e di Costanza Masciotta, che analizzano gli atti del Garante italiano e dell'*European Data Protection Supervisor* spaziando dal settore pubblico al settore privato; quelli di Matteo Giannelli e di Edoardo Caterina, che fanno luce sul delicatissimo problema della qualità dell'informazione *online* e della tutela del pluralismo, e quello di Elia Cremona, che rileva le numerose incertezze del diritto antitrust di fronte all'erompere dei (non più) nuovi monopolisti del mercato digitale.

Ma vi sono interi settori che ancora sfuggono alle maglie della regolazione algoritmica: si pensi al settore bancario, di cui si occupa il contributo di Filippo Bagni, o quello assicurativo. O ancora al regime di sostanziale libero mercato previsto per i dati non personali dal Regolamento UE 2018/1807, come rileva il contributo di Stefano Torregiani.

È dunque, quello della regolazione attraverso le *Autority*, un paesaggio estremamente variegato, nel quale, ad un tempo, si moltiplicano i centri di produzione del diritto ed i soggetti chiamati a darvi attuazione o a sorvegliarne il rispetto.

In questo settore appare, dunque, chiara quella trasformazione del sistema delle fonti imposta dall'avvento del paradigma tecnologico ed il suo impatto sulla forma di stato e sulla forma di governo.

È evidente, infatti, che attraverso questi nuovi "regolatori" si definisce un certo limite alla interferenza della tecnologia sulle libertà fondamentali e, allo stesso tempo, si fissa un certo assetto nella distribuzione del potere di regolazione pubblica; assetto in cui le autorità indipendenti acquisiscono un ruolo affatto peculiare e che deve essere attentamente approfondito.

In tale direzione, il crescente ricorso a questi soggetti per la regolazione attuativa di un settore cruciale e prospetticamente decisivo come quello tecnologico suggerisce di riaprire la mai sopita discussione a riguardo della loro costituzionalizzazione. È, infatti, la Costituzione il luogo più appropriato in cui il tema della forma di stato e quello della forma di governo trovano una consapevole composizione. In modo tale da evitare, come accade spesso, che tale delicatissimo snodo sia affidato a scelte contingenti ovvero dettate dalla pressione dell'emergenze.

I contributi che proponiamo, quindi, sono un primo passo in direzione di quella ricerca di diritto costituzionale sul sistema delle fonti e le nuove tecnologie che abbiamo descritto e che riteniamo ancor più necessario portare a compimento dopo questo primo *incipit*.